

*A.A.R.O.I. - A.N.M.C.O.- C.R.I.- G.I.E.C. - I.R.C. - S.I.A.A.R.T.I. - S.I.C.
S.I.M.E.U. - S.I.S. 118*

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LA
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

ART. 1
(Costituzione)

1. E' formalmente costituita la **Commissione Nazionale per la Rianimazione Cardio-Polmonare**, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle seguenti Associazioni:
 - **A.A.R.O.I.** - Associazione Anestesi e Rianimatori Ospedalieri Italiani;
 - **A.N.M.C.O.** - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri;
 - **C.R.I.** - Croce Rossa Italiana;
 - **G.I.E.C.** - Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche;
 - **I.R.C.** - Italian Resuscitation Council;
 - **S.I.A.A.R.T.I.** - Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva;
 - **S.I.C.** - Società Italiana Cardiologia;
 - **S.I.M.E.U.** - Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza;
 - **S.I.S. 118** - Società Italiana Sistema 118;
3. A giudizio dei Delegati delle Associazioni di cui all'art.1, comma 2, è possibile l'ampliamento dei componenti la Commissione ad altre Associazioni/Enti a carattere scientifico che ne facciano richiesta.

ART. 2
(Finalità)

1. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 1, persegue le seguenti finalità:

- a) recepire i contenuti delle linee-guida e delle raccomandazioni internazionali operative in tema di Rianimazione Cardio-Polmonare, valutandoli e adattandoli alle realtà operative italiane;
- b) promuovere lo studio e la diffusione di percorsi didattici e formativi nel campo della rianimazione cardiopolmonare;
- c) promuovere ogni iniziativa, anche normativo-legislativa, utile al monitoraggio, alla valutazione di fattibilità e allo sviluppo delle procedure rianimatorie;
- d) ricevere le richieste di accreditamento, a livello nazionale, delle figure giuridiche che intendono effettuare la formazione/addestramento in Rianimazione Cardio-Polmonare, valutandone e attestandone il livello qualitativo delle capacità formative e di addestramento ;
- e) coordinare gli aspetti scientifici, didattici, formativi e operativi nel campo della RCP.

ART. 3

(Struttura della Commissione)

1. La Commissione è composta dai Delegati delle Associazioni Scientifiche/Enti di cui all'art. 1, comma 2 che eleggono tra di essi un Coordinatore ed un Segretario. Le cariche di Coordinatore e di Segretario durano 2 anni e sono rinnovabili per 1 volta.